

Studio Teologico San Zeno – Verona

Affiliato alla Facoltà Teologica del Triveneto

STATUTO

revisione 2008

aggiornato ottobre 2011

Statuto dello Studio Teologico “San Zeno” – Verona

1. a) Lo Studio Teologico San Zeno (STSZ), nato dalla unificazione degli studentati teologici del Seminario vescovile di Verona e di alcuni Istituti Religiosi, costituito in struttura federativa sotto l’alta responsabilità del Vescovo di Verona, che lo presiede, e dei Superiori maggiori degli Istituti che aderiscono alla Confederazione, si apre al servizio della scienza teologica per tutta la comunità ecclesiale.

b) Sono membri della Confederazione gli studentati teologici di: Seminario vescovile di Verona; Provincia del Sacro Cuore della Congregazione delle Sacre Stimate di NSGC (Stimmatini); Figli della carità (Canossiani); Provincia lombardo-veneta dei Ministri degli infermi (Camilliani); Pia Società di don Nicola Mazza.

c) Spetta al Consiglio di Presidenza, sentito il Consiglio di Istituto, cooptare nella confederazione gli Istituti che ne facciano richiesta.

2. Lo STSZ, con sede presso il Seminario vescovile di Verona, è affiliato alla Facoltà Teologica del Triveneto.

I – Natura e fine

3. Lo STSZ offre la formazione teologica propria del ciclo istituzionale in vista del ministero presbiterale e dell’esercizio qualificato dei vari ministeri e servizi nella Chiesa.

4. Con il metodo proprio della scienza teologica, lo STSZ propone lo studio della Rivelazione cristiana e di ciò che è ad essa collegato, secondo gli orientamenti del Concilio Vaticano II e le direttive del Magistero della Chiesa, in dialogo con il patrimonio filosofico “perennemente valido” e le scienze umane, prestando attenzione alle istanze della cultura contemporanea.

5. In sintonia con le indicazioni conciliari (cfr. OT 14 e 16), l’insegnamento della teologia viene proposto con metodo interdisciplinare per temi fondamentali, ponendo al centro della riflessione il mistero di Cristo nell’orizzonte della storia della salvezza, che apre al mistero di Dio, compimento dell’uomo (GS 22).

6. Tutta la comunità accademica, nella distinzione dei ruoli e nel rispetto delle competenze, è corresponsabile nel conseguimento delle finalità proprie dello STSZ.

7. Lo STSZ persegue le proprie finalità mediante l'insegnamento e la ricerca, con la partecipazione attiva dei docenti e degli studenti. Oltre all'insegnamento ordinario esso promuove iniziative scientifiche, seminari di studio, convegni e pubblicazioni, sottolineando la prospettiva pastorale e la metodologia multidisciplinare; cura il confronto e la collaborazione con il mondo della cultura, in particolare con l'Università degli Studi di Verona.

8. Possono accedere allo STSZ i candidati al presbiterato e coloro che, previo accertamento di adeguato titolo di studio e di una condotta consona alla natura degli studi teologici, siano ritenuti idonei ad esservi iscritti.

9. Lo STSZ è retto dalla Costituzione Apostolica "Sapientia Christiana", dalle Norme della Congregazione per l'educazione cattolica del 23 giugno 1993, dalle direttive della Conferenza Episcopale Italiana, nonché dal presente Statuto, in sintonia con lo Statuto della Facoltà Teologica affiliante.

II – Organismi direttivi dello STSZ

10. a) Le autorità accademiche della Facoltà Teologica affiliante sono autorità dello stesso STSZ.

b) Autorità interne dello STSZ sono:

- Il Presidente.

- Il Consiglio di Presidenza.

- Il Consiglio di Istituto.

- Il Direttore.

- Il Comitato Formativo.

Il Presidente

11. Presidente dello STSZ è il Vescovo di Verona. Spetta al Presidente:

a) Presentare al Gran Cancelliere della FTTR il docente designato per la nomina a Direttore.

b) La scelta dei docenti da presentare al Gran Cancelliere per la nomina a docenti stabili.

c) La nomina dei docenti incaricati, ai quali conferisce la missione canonica per l'insegnamento, in quanto maestro e garante della fede, oppure l'autorizzazione all'insegnamento.

d) La nomina del Segretario.

e) Rappresentare legalmente lo STSZ presso la società civile e presso l'Autorità ecclesiastica superiore.

Il Consiglio di Presidenza

12. a) Compongono il Consiglio di Presidenza:

- Il Vescovo di Verona, che lo presiede.
- I Superiori maggiori degli Istituti confederati.
- Il Rettore del Seminario Vescovile, in quanto responsabile per mandato del Vescovo dei candidati diocesani al presbiterato.
- Il Direttore.
- Un docente designato dal collegio docenti tra i docenti stabili.

b) Il Segretario dello STSZ è segretario anche del Consiglio di Presidenza.

13. Spetta al Consiglio di Presidenza:

a) Promuovere e verificare l'attività dello STSZ.

b) Presentare al Vescovo per la nomina a Direttore il docente scelto tra i tre indicati, mediante elezione, dal Consiglio di Istituto.

c) Presentare al Vescovo, su indicazione del Consiglio di Istituto, i docenti da proporre per la nomina a docenti stabili.

d) Presentare al Vescovo per la nomina i docenti incaricati, su indicazione del Consiglio di Istituto.

e) Presentare al Vescovo per la nomina il Segretario, proposto dal Direttore.

f) Ratificare lo Statuto e le sue modifiche, salve le competenze della Facoltà affiliante.

g) Approvare il bilancio preventivo e consuntivo.

h) Cooptare nuovi Istituti confederati su richiesta degli stessi, sentito il Consiglio d'Istituto.

14. Il Consiglio di Presidenza si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno; in seduta straordinaria su richiesta del Presidente o di due membri del Consiglio.

Le decisioni del Consiglio di Presidenza siano prese, per quanto è possibile, di comune accordo.

Il Consiglio di Istituto

15. Il Consiglio di Istituto è l'organismo collegiale che promuove, coordina e controlla l'attività didattica e scientifica dello STSZ. Lo compongono:

a) Il Direttore, che lo convoca e lo presiede.

b) I docenti stabili.

c) Due rappresentanti dei docenti incaricati, che restano in carica per un triennio.

d) Due rappresentanti degli studenti, che restano in carica per un anno.

e) Il Segretario.

f) Il presidente del Comitato Formativo.

16. È compito del Consiglio di Istituto:

- a) Proporre modifiche allo Statuto da sottoporre per la ratifica al Consiglio di Presidenza. Redigere il Regolamento.
- b) Stabilire i piani di studio, approvare il programma dei corsi e dei seminari proposti dai docenti; assegnare i docenti ai singoli corsi; approvare il calendario generale annuale in accordo con il Comitato Formativo.
- c) Programmare e promuovere attività di studio e di ricerca teologica da proporre alla comunità ecclesiale e alla società civile, anche in collaborazione con altri enti culturali.
- d) Proporre al Consiglio di Presidenza iniziative e progetti finalizzati a incrementare la vita e l'attività dello STSZ.
- e) Proporre al Consiglio di Presidenza i nominativi dei docenti stabili e incaricati da nominare.
- f) Designare mediante elezione tre docenti stabili da proporre al Consiglio di Presidenza per la nomina a Direttore.
- g) Assegnare ad ogni anno di corso un docente coordinatore.
- h) Approvare la relazione annuale o triennale elaborata dal Direttore e richiesta dalla Facoltà affiliante.
- i) Accogliere la domanda di iscrizione degli studenti valutando la loro posizione.
- j) Verificare il bilancio annuale preventivo e consuntivo predisposto dal Segretario.

17. Il Consiglio di Istituto si riunisce in seduta ordinaria tre volte l'anno; in seduta straordinaria su richiesta del Direttore o di un terzo dei membri.

Il Direttore

18. Il Direttore coordina e dirige la vita e l'attività didattica e scientifica dello STSZ.

È scelto dal Vescovo Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, tra i tre docenti stabili eletti dal Consiglio di Istituto. Il Vescovo lo presenta per la nomina al Gran Cancelliere della Facoltà Teologica del Triveneto.

Il direttore rimane in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta consecutivamente.

19. È compito del Direttore:

- a) Rappresentare lo STSZ davanti al Vescovo Presidente, al Consiglio di Presidenza e alla Facoltà affiliante.
- b) Provvedere al regolare svolgimento della vita e delle attività dello STSZ, in conformità allo Statuto, al Regolamento e alle indicazioni degli organismi direttivi, avvalendosi della collaborazione del Segretario e dei Docenti Coordinatori.
- c) Convocare e presiedere il Consiglio di Istituto e il Collegio dei docenti.
- d) Presenziare alle assemblee degli studenti.
- e) Redigere la relazione annuale e triennale richiesta dalla Facoltà affiliante.

Il Comitato formativo

20. Il Comitato formativo ha il compito di armonizzare le funzioni formative della scuola con quelle dei singoli Istituti presenti nello STSZ e di promuovere e verificare la dimensione formativa dell'insegnamento teologico.

Lo compongono:

- a) I responsabili della formazione degli Istituti confederati.
- b) I responsabili della formazione degli altri Istituti presenti con almeno tre studenti.
- c) Possono partecipare agli incontri programmati tutti gli altri con meno di tre studenti, come membri straordinari senza diritto di voto.
- d) Il Direttore.
- e) I docenti coordinatori.
- f) Il Segretario.

21. Presiede e convoca gli incontri chi è eletto tra i responsabili della formazione degli Istituti confederati.

Il Comitato si riunisce tre volte l'anno e su convocazione straordinaria del Presidente del Comitato stesso o su richiesta di tre membri effettivi.

Vengono trattati i problemi che si riferiscono al rapporto tra lo studio della teologia e i programmi formativi dei singoli Istituti.

Norme di esercizio per gli organismi collegiali

22. Tutti i membri dei singoli organismi sono tenuti a partecipare alle sedute programmate. Le assenze devono essere comunicate e motivate al presidente.

23. Quando si debba trattare di problemi attinenti singole persone, l'interessato non può essere presente, salvo il diritto alla difesa.

Negli organismi di cui siano membri rappresentanti degli studenti, questi siano invitati a lasciare la seduta quando si tratti di problemi riguardanti persone singole.

24. Nelle elezioni o nelle questioni che riguardino persone singole il voto deve essere segreto.

Le modalità di voto nelle diverse situazioni e nei diversi organismi sono rinviate al Regolamento dello STSZ.

III – I docenti

25. I docenti dello STSZ, forniti di adeguato titolo accademico e idonei per provata capacità didattica e scientifica, siano consapevoli del rilevante servizio ecclesiale che il loro ruolo comporta sia sul piano della testimonianza personale sia sul piano di una indiscussa fedeltà alla dottrina apostolica trasmessa nel tempo dal magistero autentico della Chiesa e in particolare dal magistero pontificio.

26. I docenti possono essere: stabili e non stabili (incaricati o invitati).

I docenti stabili siano non meno di quattro.

27. Spetta al Vescovo conferire la missione canonica, previa la professione di fede, ai docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, oppure conferire l'autorizzazione ai docenti che insegnano altre discipline. Spetta pure al Vescovo revocare, secondo la procedura stabilita dagli Statuti della Facoltà Teologica affiliante, la missione canonica o l'autorizzazione qualora un docente si sia reso non idoneo all'insegnamento, salva sempre la facoltà di ricorso presso le sedi competenti.

28. Un docente cessa dall'incarico al termine del mandato se la nomina è a tempo determinato; decade dall'ufficio al termine dell'anno in cui compie settanta anni. Può tuttavia essere invitato annualmente a continuare nell'insegnamento con la qualifica di docente emerito fino al compimento dei settantacinque anni.

Docenti stabili

29. Sono docenti stabili quelli che svolgono la loro prevalente attività di insegnamento e di ricerca nello STSZ.

Per essere cooptato tra i docenti stabili si richiede che il docente:

- abbia conseguito il dottorato nella disciplina di insegnamento;
- dimostri solide capacità didattiche e scientifiche, provate anche tramite adeguate pubblicazioni;
- abbia svolto almeno tre anni di insegnamento nello STSZ;
- sia libero da impegni incompatibili, a giudizio del Consiglio di Istituto, con una presenza per almeno tre giorni settimanali presso lo STSZ;
- se presbitero o religioso, abbia ottenuto il consenso del proprio Ordinario.

30. I docenti stabili sono proposti dal Consiglio di Istituto e presentati dal Vescovo al Gran Cancelliere per la nomina, sentito il Consiglio di Presidenza, in conformità all'iter stabilito dallo Statuto e dal Regolamento della stessa Facoltà affiliante.

31. Un docente stabile è sospeso dalla qualifica qualora assuma impegni o svolga attività giudicate incompatibili dal Consiglio di Istituto.

Docenti incaricati

32. Sono docenti incaricati coloro che vengono nominati a tempo determinato. La prima nomina è annuale, le successive triennali.

Oltre ai requisiti di carattere generale previsti per l'insegnamento elencati all'art. 25, gli incaricati devono essere disponibili per l'insegnamento nello STSZ almeno un giorno settimanale.

33. Su proposta del Consiglio di Istituto, la nomina dei docenti incaricati spetta al Vescovo, sentito il Consiglio di Presidenza.

Docenti invitati

34. Sono docenti invitati coloro che, esterni allo STSZ, sono chiamati occasionalmente per l'insegnamento di singoli corsi o di un seminario, o per collaborare in qualche attività didattica programmata dallo STSZ.

Sono proposti dal Consiglio di Istituto e approvati dal Consiglio di Presidenza.

Docenti coordinatori

35. Annualmente il Consiglio di Istituto assegna per ogni anno di corso un docente coordinatore il quale ha il compito di mantenere frequenti contatti con i docenti e gli studenti dello stesso anno curricolare per rilevarne i problemi e le esigenze didattiche. Inoltre il docente coordinatore, coadiuvato da altri docenti dello stesso anno di corso, anima e coordina i seminari, i gruppi di studio programmati all'interno dei temi fondamentali e le giornate di classe, secondo le indicazioni del Regolamento.

Collegio dei docenti

36. I docenti dello STSZ si incontrano, o collegialmente o per gruppi definiti, per trattare problemi di comune interesse in rapporto all'insegnamento, al coordinamento delle varie discipline, all'aggiornamento scientifico.

37. Spetta al Collegio docenti:

- a) Eleggere un docente rappresentante al Consiglio di Presidenza scelto tra i docenti stabili.
- b) Eleggere due docenti incaricati rappresentanti al Consiglio d'Istituto.

38. Il Collegio docenti è convocato dal Direttore almeno una volta all'anno.

IV – Gli studenti

39. Gli studenti sono membri attivi e corresponsabili nella vita e nelle attività dello STSZ.

40. a) Sono iscritti come studenti ordinari dello STSZ coloro che, forniti del titolo di ammissione valido per l'accesso all'Università, intendono frequentare tutti i corsi previsti dal piano degli studi e sostenere i relativi esami in vista del conseguimento dei gradi accademici.

b) Sono iscritti come studenti straordinari coloro che, essendo privi di un titolo valido per l'accesso all'Università, hanno ottenuto dal Consiglio di Istituto la facoltà di frequentare tutti i corsi previsti dal piano degli studi e di sostenere i relativi esami, senza essere abilitati a conseguire i gradi accademici.

c) Sono iscritti come studenti uditori coloro che, autorizzati dal Direttore, sono ammessi a frequentare uno o più corsi previsti dal piano degli studi. Sempre con l'autorizzazione del Direttore possono sostenere i rispettivi esami.

41. Gli studenti provenienti da Seminari e da Istituti religiosi devono essere presentati dai rispettivi Superiori.

42. Gli studenti ordinari e straordinari devono possedere un'adeguata conoscenza della lingua latina e greca. Gli studenti non italiani devono dimostrare di conoscere in modo sufficiente la lingua italiana. Gli studenti sprovvisti di un'adeguata conoscenza della lingua latina e greca sono tenuti a frequentare le lezioni sostenendo i relativi esami dei corsi a tale scopo programmati o riconosciuti dallo STSZ.

43. Per gli studenti che provengano da altre Facoltà o da equipollenti Istituti teologici o filosofici il Consiglio di Istituto determinerà le condizioni per l'iscrizione allo STSZ, i corsi da frequentare e gli esami da sostenere.

44. Gli studenti possono riunirsi in assemblee generali o particolari per trattare questioni inerenti alla vita dello STSZ e per eleggere i loro rappresentanti nei diversi organismi.

Le assemblee, le elezioni ed eventuali iniziative autogestite devono essere svolte secondo un Regolamento proprio approvato dal Consiglio di Istituto.

45. Per gravi motivi di carattere morale o disciplinare uno studente può essere sospeso o dimesso dallo STSZ con provvedimento del Consiglio di Istituto, salvo il diritto alla difesa secondo le norme vigenti.

V - Gli altri ruoli di gestione

Il Segretario

46. Il Segretario è responsabile delle attività di segreteria dello STSZ.

È nominato dal Vescovo, sentito il Consiglio di Presidenza, su proposta del Direttore.

Il mandato è quinquennale e può essere rinnovato.

In ogni caso decade allo scadere del mandato del Direttore.

È responsabile dell'amministrazione economica.

47. È compito del Segretario:

a) Eseguire le decisioni operative delle Autorità dello STSZ nell'ambito delle competenze della segreteria.

b) Ricevere e controllare i documenti degli studenti relativi alla domanda di iscrizione e a sostenere gli esami.

c) Conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la propria firma.

d) Curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l'iscrizione degli studenti, gli esami, i corsi e i diplomi.

e) Compilare l'annuario dello STSZ, l'orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati.

f) Fungere da segretario del Consiglio di Presidenza e del Consiglio di Istituto.

g) Curare l'amministrazione e predisporre i bilanci preventivi e consuntivi.

h) Coadiuvare il Direttore in tutte le altre mansioni esplicitamente demandategli.

48. Il Segretario può essere coadiuvato da personale ausiliario, approvato dal Consiglio di Istituto.

VI – L'ordinamento degli studi

49. L'ordinamento degli studi dello STSZ è stabilito in conformità alle indicazioni della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* e delle relative *Ordinationes*.

50. Il ciclo istituzionale corrisponde al primo ciclo del curriculum di studi previsto per le Facoltà di Teologia finalizzato ad una formazione teologica generale e fondamentale. Si protrae per un sessennio articolato in un biennio, caratterizzato prevalentemente dallo studio della filosofia e delle scienze umane, e in un quadriennio propriamente teologico. Esso si conclude, alle condizioni richieste, con il conseguimento del grado accademico di Baccalaureato in Sacra Teologia.

51. Le discipline insegnate nel ciclo istituzionale sono le seguenti: (vedi allegato).

52. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Non è ammesso a sostenere l'esame di un corso lo studente che non abbia frequentato almeno i 2/3 delle ore di lezione. Eventuali deroghe possono essere concesse in via eccezionale dal Consiglio di Istituto su presentazione di richiesta scritta.

53. La frequenza alle lezioni e ai seminari è consentita solo a chi è iscritto allo STSZ.

VII – Gli esami

54. Lo svolgimento curricolare e non ciclico del sessennio istituzionale comporta di sostenere e superare tutti gli esami di ogni anno di corso entro la sessione autunnale dello stesso anno. Eccezioni possono essere ammesse solo dal Consiglio di Istituto, su richiesta scritta dell'interessato motivata dal superiore, per gli studenti appartenenti ad un Istituto; lo stesso Consiglio d'Istituto fisserà i tempi utili per sostenere l'esame.

55. Gli esami si svolgono nelle sessioni invernale, estiva e autunnale; in casi eccezionali il Direttore può concedere che un esame si svolga al di fuori di tali sessioni.

56. La valutazione è data in "trentesimi"; il minimo richiesto per il superamento dell'esame è di diciotto/trentesimi. Il candidato può rifiutare il voto o ritirarsi dall'esame, ma non può ripeterlo nella medesima sessione.

57. L'esame per il conseguimento del grado accademico di Baccalaureato consiste in una dissertazione scritta e un esame di sintesi rispetto alle discipline svolte nel quadriennio teologico. L'esame tende a valutare le capacità di sintesi teologica maturate dallo studente nel curriculum degli studi compiuti.

58. La valutazione conclusiva tiene conto della media delle valutazioni precedenti, della dissertazione scritta e della prova orale, secondo parametri determinati dal Regolamento.

VIII – La Biblioteca

59. Lo STSZ usufruisce della Biblioteca del Seminario vescovile di Verona, in accordo con il quale stabilisce le modalità di accesso a docenti e studenti.

Per le stesse finalità anche gli Istituti confederati mettono a disposizione la loro Biblioteca.

60. Una Commissione, costituita dal Bibliotecario e da due docenti nominati dal Consiglio d'Istituto, programma gli acquisti e gli aggiornamenti delle pubblicazioni.

IX – Le pubblicazioni

61. Al fine di favorire la ricerca scientifica e di divulgarne i contenuti, lo STSZ, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Pietro Martire” di Verona, cura la pubblicazione della rivista “Esperienza e Teologia”. Inoltre sollecita e sostiene le pubblicazioni dei singoli docenti.

X – Gestione economica

62. I mezzi richiesti per la gestione economica dello STSZ provengono:

- a) Dalle tasse di iscrizione e di Segreteria fissate annualmente dal Consiglio di Presidenza sulla base delle previsioni finanziarie presentate dal Consiglio di Istituto.
- b) Dai contributi della Diocesi di Verona e degli Istituti confederati, secondo quote annualmente stabilite dal Consiglio di Presidenza.
- c) Da eventuali elargizioni e donazioni.

63. I presbiteri diocesani o religiosi operanti nello STSZ vengono remunerati secondo le disposizioni generali vigenti per le Chiese particolari in Italia e ulteriormente determinate dal Consiglio di Presidenza.

I laici vengono retribuiti sulla base dell'attività effettivamente svolta e secondo la normativa vigente.

Disposizioni finali

64. Le modifiche al presente Statuto, proposte dal Consiglio d'Istituto, sono ratificate dal Consiglio di Presidenza e devono essere comunicate alla Facoltà affiliante che provvede all'approvazione da parte della Santa Sede.

65. Nel caso di dubbio interpretativo o di situazioni non previste dal presente Statuto si applica quanto stabiliscono gli Statuti della Facoltà teologica del Triveneto, nonché le norme del Diritto canonico universale e particolare.

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Primo anno

Temi di storia della filosofia
Filosofia della conoscenza ed ermeneutica
Correnti filosofiche contemporanee 1
Antropologia filosofica
Metafisica
Psicologia e Psicologia dell'età evolutiva
Pedagogia
Introduzione alla Bibbia
Introduzione alla liturgia
Lingua e cultura ebraica
Seminario 1: *metodologico*
Seminario 2: *filosofico*

Secondo anno

Correnti filosofiche contemporanee 2
Filosofia della religione
Teologia filosofica
Etica
Sociologia
Esegesi 1: *Pentateuco e libri storici*
Esegesi 2/A: *Profeti*
Esegesi 2/B: *Salmi e Sapienziali*
Antichità cristiane: *Introd. ai Padri e Storia 1*
Seminario 3: *filosofico*
Seminario 4: *filosofico*

Terzo anno

Tema fondamentale: il mistero di Cristo
Teologia fondamentale
Introd. alla teologia morale e morale generale
Esegesi 3: *Lettere di Paolo e Lettere cattoliche*
Esegesi 4/A: *Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli*
Storia della Chiesa 2: *Medioevale*
Catechetica generale

Quarto anno

Tema fondamentale: il mistero della Chiesa.
Mariologia
Esegesi 4/B: *Scritti giovannei*
Storia della Chiesa 3: *Rinascimentale*
Storia della Chiesa 4: *Moderna*
Morale 4: *teologia morale economica e sociale*
Morale 3: *Sessualità, matrimonio, verginità*
Diritto canonico 1: *Il popolo di Dio*
Pedagogia catechistica

QUINTO ANNO

Tema fondamentale: I Sacramenti
Tema fondamentale: Antropologia teologica
Morale 2: *morale della vita fisica*
Diritto canonico 2: *liturgico e sacramentario*
Teologia spirituale
Osservatorio catechistico

SESTO ANNO

Tema fondamentale: il mistero del Dio vivente
Teologia pastorale
Pastorale e comunicazione
Sociologia dei processi culturali
Counselling pastorale

Ogni anno sono offerti tre corsi complementari su tematiche attuali di carattere teologico e pastorale. Gli studenti sono tenuti alla frequenza di almeno tre di essi nell'arco del sessennio.